



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ASCOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2017

Riforma dell'istituto della legittima difesa

ONOREVOLI SENATORI. - Nonostante si tratti di uno degli istituti di più lunga e antica tradizione, l'applicazione dell'articolo 52 del codice penale incontra ancora oggi notevoli difficoltà e non infrequentemente produce esiti insoddisfacenti.

Si ha talvolta la sensazione che il congegno normativo, così come risulta dalla lettera della legge e dalla ormai lunga elaborazione giurisprudenziale, non sempre corrisponda allo scopo, che è quello in definitiva di salvaguardare dall'applicazione della pena chi abbia dovuto difendersi, quando non possa ragionevolmente attendersi il soccorso delle autorità.

Come osservato dalla dottrina penalistica, pure la riforma della cosiddetta legittima difesa abitativa non sembra essere riuscita a realizzare compiutamente risultati di equilibrio complessivo del sistema.

Ovviamente meriterebbe un'autonoma elaborazione comprendere per quali ragioni questa causa di giustificazione presenti profili ancora così problematici.

In breve, può osservarsi come all'attuale situazione contribuisca senz'altro il mutato contesto sostanziale di riferimento.

È probabile che il legislatore del 1930, nel concepire la legittima difesa nel quadro della tradizione liberale europea, ancora oggi irrinunciabile, avesse in mente un *set* di possibili aggressioni e pericoli e in generale un modello di società che oggi non trova più esatti riscontri.

I rischi oggi sono molto più differenziati e i beni in gioco tendono ad essere più articolati e sempre più difficilmente bilanciabili. In rapporto a ciò, si formano e si consolidano istanze sociali che il legislatore deve raccogliere ed orientare in modo equilibrato.

Per queste ragioni, sinteticamente rappresentate, sembra urgente riflettere sulla possibilità di una riforma della legittima difesa e delle disposizioni connesse, che intervenga in particolare sulla disciplina del requisito della proporzione, indicato dall'articolo 52 del codice penale e, inoltre, sulla disciplina dell'eccesso, di cui all'articolo 55 del codice penale, e dell'articolo 59 del medesimo codice, tenendo conto delle riflessioni e degli apporti importanti, e di sicura autorevolezza, offerti nel tempo dall'Accademia penalistica, dalla Magistratura e dall'Avvocatura.

La presente proposta punta dunque a guidare il giudice con riferimento agli aspetti che nella pratica sollevano maggiori incertezze ed è indirizzata a considerare diversi profili principali d'intervento.

Il primo attiene alla formulazione del citato articolo 52, che viene integrata con una specificazione concernente il giudizio di proporzione, in modo da vincolare il giudice ad uno scrutinio che, nel rispecchiare comunque la logica del bilanciamento di interessi, acquisisca un carattere maggiormente specifico e non standardizzato. Valorizzando schemi concettuali consolidati e i più significativi orientamenti giurisprudenziali, si richiede infatti che la proporzione sia accertata tenuto conto dei beni in conflitto, delle circostanze e delle modalità concrete dell'aggressione nonché dei mezzi a disposizione della vittima.

Il secondo riguarda la riforma dell'articolo 55 del codice penale, sul quale si interviene introducendo un'ipotesi, limitata a casi specifici, di eccesso con colpa grave e, inoltre, una causa soggettiva di esclusione della responsabilità - definita «eccesso incolpevole» - volta a dare rilievo alla particolare

situazione di ‘turbamento’ nella quale possa trovarsi il soggetto aggredito.

Il suddetto articolo 55 risulta quindi riformulato anzitutto attraverso la previsione in forza della quale, nei casi previsti dal citato articolo 52, secondo e terzo comma, ovvero in ogni caso di aggressione in circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la difesa, le disposizioni concernenti i delitti colposi si applicano soltanto quando si eccedono con colpa grave i limiti imposti dalla necessità, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Questo intervento si collega sistematicamente alla previsione della legittima difesa cosiddetta abitativa, sia pure con ulteriore ampliamento delle situazioni di riferimento, e tiene conto dei più consolidati approdi giurisprudenziali con riguardo a tale previsione, secondo i quali la più recente disciplina, introdotta nel 2006, richiederebbe da un lato che non vi sia desistenza e che sia esposta al pericolo attuale anche la incolumità fisica dell’aggredito o di altri; dall’altro pur sempre i requisiti ordinari della necessità della difesa e della sua inevitabilità altrimenti. In rapporto a tale configurazione si aprono le possibilità di travalicamento dei limiti, che assumono tuttavia rilievo soltanto quando siano sorretti da un atteggiamento colposo molto qualificato e cioè dalla colpa grave.

Quanto all’ulteriore intervento sull’articolo 55, occorre ricordare che la disciplina vigente, a differenza di quanto avviene in altri ordinamenti, non prende specificamente e in via speciale in considerazione l’eccesso che sia dovuto a turbamento, paura o terrore.

Proprio le attuali difficoltà di individuare soluzioni equilibrate e soddisfacenti, specie per quanto riguarda l’applicazione della cosiddetta legittima difesa abitativa, prevista dall’articolo 52, commi secondo e terzo, del codice penale, richiedono oggi di valutare i più opportuni interventi al fine di tenere compiutamente conto della situazione individuale e concreta nella quale si trovi

l’agente al momento della aggressione. In realtà, il legislatore del 1930 non aveva trascurato questo aspetto, in particolare attraverso il riferimento alla «costrizione»; tuttavia l’inquadramento della causa di non punibilità in esame nell’ambito delle cause di giustificazione ha determinato che questo profilo venisse completamente (o quasi completamente) dimenticato nella pratica.

In questa prospettiva si propone dunque l’inserimento di una causa soggettiva di esclusione della responsabilità, da collegare all’eccesso nella legittima difesa laddove esso sia determinato da turbamento psichico, timore o panico, in situazioni di pericolo per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale di un soggetto aggredito in luoghi isolati o chiusi o in condizioni di minorata difesa ed in ogni caso nei luoghi di cui all’articolo 614 del codice penale.

È una soluzione, questa, pensata per liberare le capacità di comprensione, da parte dell’ordinamento, delle singole situazioni di vita oltre le strettoie imposte dalla logica puramente obiettiva del bilanciamento di interessi, su cui poggia l’impianto della legittima difesa se intesa soltanto quale causa di giustificazione.

È bene chiarire che questa ipotesi integra la disciplina complessiva dell’eccesso nella legittima difesa, che dunque, alla luce dei riformati criteri generali, consente di distinguere: *a)* un eccesso ‘doloso’, che si realizza allorché i limiti imposti dalla necessità della difesa vengano deliberatamente superati mediante una condotta reattiva frutto di una scelta cosciente e volontaria che trasmodi in uno strumento di (ingiustificata) aggressione. In questo caso troveranno applicazione le disposizioni concernenti i delitti dolosi, le cui pene potranno eventualmente essere diminuite a cagione dell’applicazione di circostanze attenuanti comuni – si pensi in particolare alla provocazione – ovvero, se del caso, speciali; *b)* un eccesso colposo ‘generale’, disciplinato dal comma primo dell’articolo 55; *c)* un eccesso colposo ‘spe-

ciale', per le ipotesi di eccesso dai limiti della legittima difesa abitativa ovvero negli altri casi indicati, integrato dalla sola 'colpa grave', con dunque non punibilità dei casi di eccesso caratterizzato da colpa non grave; d) un eccesso 'incolpevole' che opera quale causa soggettiva di esclusione della responsabilità o scusante.

Ragioni di simmetria e di rispetto dei rapporti sistematici impongono inoltre di riconsiderare anche la disciplina delle scriminanti putative, prevedendo per il caso in cui l'agente supponga per errore che ricorra la legittima difesa nei casi previsti dall'articolo 614, secondo e terzo comma, del codice penale o in circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la difesa, che la punibilità non sia esclusa soltanto quando l'errore medesimo sia determinato da colpa grave.

La proposta interviene poi sull'articolo 614 del codice penale, che punisce il fatto

di violazione dell'altrui domicilio, con un generale inasprimento delle pene e anche con la previsione di una classe più ampia di ipotesi per le quali è prevista la procedibilità d'ufficio, anziché quella a querela di parte.

Si prevedono, infine, gli interventi corrispondenti sul versante processuale, in particolare mediante l'integrazione delle ipotesi in cui il fatto è commesso nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità nel corpo degli articoli 129 e 411 del codice di procedura penale; ciò al fine di prevedere, anche in siffatte situazioni, la possibilità di anticipate e comunque rapide definizioni con le formule liberatorie previste dal codice di rito (articolo 129 del codice di procedura penale) ovvero anche attraverso le determinazioni proprie del pubblico ministero (articolo 411 del codice di procedura penale).

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 52 del codice penale)

1. All'articolo 52 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, tenuto conto dei beni in conflitto, delle circostanze e delle modalità concrete dell'aggressione nonché dei mezzi a disposizione della vittima».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 55 del codice penale)

1. All'articolo 55 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «fatti preveduti dagli articoli 51, 52,» sono inserite le seguenti: «primo comma,»;

b) dopo il primo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Le disposizioni concernenti i delitti colposi si applicano nei casi previsti dall'articolo 52, secondo e terzo comma, ovvero in ogni caso di aggressione in circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la difesa, quando si eccedono con colpa grave i limiti imposti dalla necessità, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.

Non è punibile altresì l'eccesso dai limiti della legittima difesa per turbamento psichico, timore o panico, in situazioni di pericolo per la vita, per l'integrità fisica, per la

libertà personale o sessuale del soggetto aggredito»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed eccesso incolpevole».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 59 del codice penale)

1. All'articolo 59, quarto comma, del codice penale, al secondo periodo, dopo le parole: «errore determinato da colpa,» sono inserite le seguenti: «ovvero da colpa grave nel caso di errore sulla difesa legittima nei casi previsti dall'articolo 614, secondo e terzo comma, o in circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la difesa,».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 614 del codice penale)

1. All'articolo 614 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;

b) al terzo comma, dopo le parole: «della persona offesa» sono aggiunte le seguenti: «ma si procede d'ufficio se il fatto è stato commesso per eseguire un delitto perseguibile d'ufficio»;

c) al quarto comma, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sette anni»;

d) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

«Colui che ha posto in essere una condotta prevista dai commi precedenti non può chiedere il risarcimento di qualsivoglia danno subito in occasione della sua introduzione nei luoghi di cui al primo comma».

Art. 5.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «condizione di procedibilità» sono inserite le seguenti: «ovvero che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità».

2. All'articolo 411, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 131-*bis* del codice penale per particolare tenuità del fatto,» sono inserite le seguenti: «perché il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di altra causa di non punibilità,».

